



Comune di Chiusdino
(Provincia di Siena)

Ordinanza sindacale n. 4 del 21/05/2023

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di divieto speciale di caccia ai sensi dell'art. 54 del TUEL e dell'art. 33, comma 8, della L.R. 12.1.1994, n. 3

IL SINDACO

Vista la Legge n.157 del 11/02/1992 recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;

Vista la L.R. n. 3/1994 di recepimento della Legge Nazionale 11.2.1992 che dispone all'art. 33, comma 8, che Comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati nel tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità;

Richiamato l'art. 54, comma 1 lettera a) della Legge 267/2000 secondo il quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Vista la presenza sul territorio richiamato in cartografia di attrazioni naturalistiche e paesaggistiche che richiamano l'attenzione di residenti e turisti nell'arco dell'intero anno;

Rilevata una sempre maggiore esigenza, da parte della popolazione residente e non, di fruire delle risorse naturalistiche specialmente quando prossime ai centri abitati;

Considerate le sollecitazioni ricevute da parte degli abitanti della frazione di Montalcinello, connesse alla valorizzazione turistica della frazione e delle aree ad essa limitrofe;

Vista la cartografia relativa alla zona di Rispetto Venatorio Montalcinello, istituita dall'Amministrazione Provinciale ex art. 13 della citata Legge Regionale, la quale insiste in terreni limitrofi a quelli per i quali è stata chiesta l'inibizione all'attività venatoria e che tali aree sono collocate a poche decine di metri dall'abitato di Montalcinello;

Vista la propria precedente ordinanza n. 4 del 16/05/2024 con al quale è stato istituito un divieto di caccia provvisorio in alcuni terreni posti in loc. Montalcinello e zone limitrofe fino al 30/04/2024;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di prorogare il divieto di caccia provvisorio istituito con la sopra citata Ordinanza, nei terreni meglio individuati nella cartografia allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ATC 3 SIENA NORD, gestore della ZRV Montalcinello limitrofa, ha espresso parere favorevole alla proroga dell'istituzione di tale divieto di caccia, come da comunicazione acquisita con ns. prot. 3060 in data 21/05/2024;

Con i poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

- 1) Di prorogare l'istituzione, a partire dalla data odierna, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. 12.1.1994, n. 3, un divieto speciale di caccia in loc.



Comune di Chiusdino
(Provincia di Siena)

Montalcinello e zone limitrofe, secondo i confini meglio evidenziati nella cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di stabilire la vigenza del presente atto al 30 aprile 2025;
- 3) Di predisporre un'adeguata informazione sui contenuti del presente provvedimento attraverso la divulgazione lungo i confini dell'area interessata, nonché la perimetrazione della zona interdetta all'attività venatoria mediante apposizione di cartelli, conformi a quanto indicato dall'art. 26 della già citata legge regionale, recanti la scritta "*Divieto di caccia fino al ...*" – art. 33 comma 8, L.R. 12.1.1994, n. 3;
- 4) è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui violazione sarà punita ai sensi di legge. In caso di accertata mancata ottemperanza al contenuto ordinatorio del presente provvedimento verrà data comunicazione all'autorità competente, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Chiusdino.

TRASMETTE

La presente ordinanza:

- a. al Servizio Risorse Faunistiche della Regione Toscana;
- b. al Responsabile del Corpo della Polizia Provinciale;
- c. alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siena;
- d. al Comando della Stazione dei Carabinieri di Chiusdino;
- e. al Comando Stazione Nucleo Forestale Monticiano;
- f. al Corpo di Polizia dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;
- g. al Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC 3 Siena Nord

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Bianchi.

AVVERTE

Che i sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla data della sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, comunque acquisita, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.

Dalla Residenza Comunale, li 21 maggio 2024

Il Sindaco

Dott.ssa Luciana Bartaletti